

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che il Consiglio, con l'adozione del regolamento (CEE) n. 2222/96⁽³⁾, ha modificato a titolo temporaneo i massimali regionali fissati dall'articolo 4 b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁴⁾, corrispondenti al numero di bovini maschi che possono beneficiare del premio speciale a titolo degli anni 1997 e 1998; che misure a lungo termine sono in corso di elaborazione; che è dunque opportuno prolungare per un altro anno i massimali regionali modificati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2222/96 ha autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda i diritti al premio per vacca nutrice non utilizzati dai produttori nel 1997 e 1998 e trasferiti alla riserva nazionale; che per gli stessi motivi sopra esposti è opportuno prolungare di un anno tale autorizzazione;

considerando che per evitare riduzioni troppo elevate dell'importo del premio speciale ai bovini maschi castrati negli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato del premio di destagionalizzazione nel 1998, ma per i quali non sussistono i requisiti per la concessione del tasso intero nel 1999, bisogna prevedere, in via eccezionale, un finanziamento comunitario nel 1999 per la concessione del tasso ridotto;

considerando che la ristrutturazione dell'allevamento maschile nei nuovi Länder tedeschi non è ancora completamente terminata; che è opportuno prevedere la proroga,

per il 1999, della deroga all'applicazione del limite di novanta animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4 b, paragrafo 3, lettera b), secondo comma i termini «a titolo degli anni 1997 e 1998» sono sostituiti dai termini «a titolo degli anni 1997, 1998 e 1999»;
- 2) all'articolo 4 c, paragrafo 3, il comma seguente è inserito dopo il secondo comma:
«Tuttavia, per l'anno 1999, il secondo comma non si applica.»;
- 3) all'articolo 4 f, paragrafo 4, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— le misure relative ai diritti individuali non utilizzati nel 1997, 1998 e 1999 e trasferiti alla riserva nazionale.»;
- 4) All'articolo 4 k, paragrafo 1, quale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, è aggiunta la lettera seguente:
«d) nonostante la lettera a), per l'anno 1999 e per i nuovi Länder tedeschi, la Germania è autorizzata a derogare all'applicazione del limite di 90 animali di cui all'articolo 4 b, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽³⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13).